

VERBALE DI ACCORDO

In data 2 ottobre 2007, Federorafi e Fim, Fiom, Uilm si sono incontrate per sottoscrivere il presente accordo alla luce del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con riferimento al Fondo Cometa e ai Fondi di Previdenza Complementare.

Contribuzione del lavoratore

Dal 1° gennaio 2007 l'aderente al Fondo Cometa può scegliere di versare:

- a) un contributo di valore uguale a quello versato dal datore di lavoro (attualmente pari all'1,2% della retribuzione convenzionale ovvero l'1,5% per i lavoratori apprendisti assunti dopo il 1° marzo 2006);
- b) un contributo da definire in percentuale avendo a riferimento la retribuzione utile per il TFR. Tale contributo non dà diritto alla quota a carico del datore di lavoro qualora risulti inferiore all'1,2% della retribuzione convenzionale, ovvero all'1,5% per i lavoratori apprendisti.

Il lavoratore ha la facoltà di variare il contributo, in aumento o in diminuzione, fermo restando quanto previsto al precedente punto b), comunicandolo in forma scritta alla direzione aziendale, entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Contribuzione del datore di lavoro

La contribuzione del datore di lavoro è dovuta secondo le modalità e nei limiti previsti dall'accordo costitutivo del Fondo Cometa a favore dei lavoratori iscritti che contribuiscano almeno in pari misura.

La contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta esclusivamente in favore dei lavoratori che abbiano aderito o aderiscano volontariamente ed esplicitamente a Cometa o ad altre forme previdenziali definite dalla contrattazione collettiva. Non è quindi dovuta dal datore alcuna contribuzione o trattamento sostitutivo ai lavoratori che non abbiano aderito, oppure aderiscano con la sola quota del TFR maturando alle suddette forme, né ai lavoratori che aderiscono a forme pensionistiche complementari non contrattuali anche in presenza di versamenti individuali.

La contribuzione del datore di lavoro è calcolata nella misura prevista dagli accordi tra le parti in percentuale sulla retribuzione convenzionale (paga base, EDR, indennità funzione quadri ed elemento retributivo per la settima categoria).

Per le modalità di calcolo della contribuzione si fa riferimento all'accordo tra le parti istitutive dell'8 maggio 1998.

La contribuzione del datore di lavoro come sopra definita può essere migliorata dalla contrattazione collettiva aziendale.

Decorrenza dei contributi

I contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro manterranno le vigenti decorrenze e cioè:

- 1° aprile per adesioni realizzate entro il 28 febbraio,
- 1° luglio per adesioni realizzate entro 31 maggio,
- 1° ottobre per adesioni realizzate entro il 31 agosto,

1° gennaio per adesioni realizzate entro il 30 novembre di ogni anno.

Conferimento TFR

Da gennaio 2007, in coerenza con le norme vigenti, l'adesione alla previdenza complementare mediante il conferimento del TFR maturando, avrà decorrenza dal mese in cui viene manifestata la volontà di aderire mediante compilazione e consegna del modulo di adesione al Fondo e, per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, anche del modulo TFR2.

Dalla stessa data decorrerà il diritto di contribuire con il TFR maturando secondo le percentuali di legge.

Adesione dei lavoratori in prova

Dalla data del presente accordo ed in base al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, l'adesione alla previdenza complementare viene consentita anche ai lavoratori in prova.

Quota associativa

I lavoratori aderenti al Fondo Cometa con conferimento del solo TFR, anche per effetto del "silenzio - assenso", contribuiscono alle spese del Fondo mediante il versamento della quota associativa annua nella misura prevista dagli accordi vigenti.

Trasparenza e chiarezza dell'informazione

Le aziende forniranno ai nuovi assunti che non avessero espresso alcuna scelta, almeno 30 giorni prima della scadenza del 1° semestre di lavoro un'informazione scritta diretta ad indicare la forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

Estratto conto aziendale

A partire dal 2008, annualmente, di norma in concomitanza con la consegna del modello CUD, i datori di lavoro comunicano ai lavoratori iscritti al Fondo l'ammontare della contribuzione relativa all'anno precedente, suddivisa nelle quote a carico del dipendente, del datore di lavoro e TFR.

In alternativa le imprese, potranno fornire la medesima informazione su base mensile mediante notazione specifica in busta paga.

Federorafi

Fim

Fiom

Uiln.